

Ancora a questo siamo

Carlo Fusaro*

(11 settembre 2014)

Mi scrive in questi giorni un allievo, valido dottore di ricerca con importanti pubblicazioni, inclusa una monografia pubblicata da primaria casa editrice (e senza contributi...):

«Professore, aprofitto per aggiornarla sui miei tentativi di ottenere un incarico di insegnamento: come prevedibile le mie domande a 9 (nove) bandi per le università di A e B¹ sono finite in un bagno di sangue (attendo ancora l'esito per due, ma non nutro più [e lo credo! NdR] alcuna speranza).

Ho fatto richiesta di accesso agli atti e, salvo *un caso*, *tutti i vincitori sono senza il dottorato di ricerca* e senza pubblicazioni serie (per lo più avvocati e dipendenti pubblici, addirittura in un caso ha vinto un funzionario con la *laurea in filosofia!*), a fronte dell'art. 23, comma 2, della legge Gelmini che afferma espressamente che il phd costituisce titolo di preferenza nel conferimento degli incarichi.

Nei prossimi giorni incontro un avvocato amministrativista per valutare se ci sono i presupposti per ricorrere al TAR.»

Questa, dunque, è tuttora l'Italia. E questa è l'accademia. Poi si ciancia di cervelli in fuga da trattenere o di regole concorsuali da cambiare.

* Università di Firenze, Dipartimento Scienze giuridiche, carlo.fusaro@unifi.it

1 So ovviamente quali sono. Non mancherò di segnalarlo privatamente ai colleghi che volessero essere più compiutamente informati. In ogni caso: siamo nel Nord del paese (tanto per evitare equivoci antimeridionalisti). Per la precisione. Nell'università A, il mio allievo (dottore di ricerca in diritto pubblico IUS09 - per chiarire), aveva fatto tre domande: Legislazione urbanistica (IUS10: è stato scelto un avvocato *senza* dottorato); Diritto ambientale (IUS10: altro avvocato, *senza* dottorato); Legislazione urbanistica e dei beni culturali (IUS 10: sempre a un avvocato, *sempre senza* dottorato). In questa università A i bandi precisano (!) che il titolo preferenziale del dottorato, quello espressamente previsto dalla Legge Gelmini (art. 23, comma 2), vale solo "a parità di valutazione" (sic). Con il che anche un ordinario di diritto amministrativo rischierebbe di arrivare dietro l'insigne avvocato o funzionario regionale preferito!

Nell'università B, gli incarichi per i quali aveva fatto domanda, erano: diritto amministrativo (IUS 10: assegnato a un avvocato con dottorato... in diritto *penale*); istituzioni di diritto pubblico (IUS09: assegnato a... un *docente delle scuole superiori senza* dottorato); nozioni di diritto pubblico (IUS09: ad altro avvocato *senza* dottorato); legislazione dell'integrazione scolastica (IUS09: assegnato a un *funzionario regionale, niente* dottorato e *laurea in filosofia!*). *Dulcis in fundo*: la università B *in nessun caso* ha fatto graduatoria. Viva l'Italia.

